

AMBIENTE ENERGIA BRIANZA S.P.A.

Seregno, 27 gennaio 2020

Spettabile

Unareti S.p.A.
25124 - Brescia

c.a. Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Francesco Gerli

A mezzo PEC

OGGETTO: Accordo Quadro - Accettazione

Egregi Signori,

abbiamo ricevuto in data odierna la Vostra proposta di accordo quadro che trascriviamo di seguito in segno della nostra integrale e irrevocabile accettazione.

"

Brescia, 27 gennaio 2020

Spettabile

Ambiente Energia Brianza S.p.A.

Via Palestro 33
20831 - Seregno (MB)

c.a. Presidente del Consiglio di Amministrazione

A mezzo PEC

OGGETTO: Accordo Quadro

Egregi Signori,

facendo seguito alle intese intercorse, con la presente Vi formuliamo la nostra proposta avente ad oggetto il seguente:



ACCORDO QUADRO

tra

Unareti S.p.A.

e

Ambiente Energia Brianza S.p.A.

ACCORDO QUADRO

tra

Unareti S.p.A., con sede legale in Via Lamarmora n. 230, Brescia, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 505371, Codice Fiscale e Partita IVA n. 12883450152, qui rappresentata dal dott. Francesco Gerli, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in virtù dei poteri conferitigli dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2020 ("**Unareti**");

e

Ambiente Energia Brianza S.p.A., con sede legale in Via Palestro n. 33, Seregno (MB), iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 02641080961, numero REA MB-1518951, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02641080961, qui rappresentata dall'avv. Loredana Bracchitta, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, in virtù dei poteri conferitile dalla delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 gennaio 2020 ("**AEB**");

(Unareti e AEB di seguito, congiuntamente, anche le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**", salvo quanto disposto in merito alla definizione di "**Parti**" al successivo Articolo 2.1).

Premesso che

A. Le Parti sono società, direttamente o indirettamente, partecipate o controllate da enti locali, ed attive – anche attraverso società partecipate – nei settori dell'energia, dell'ambiente, dell'idrico, dell'igiene urbana e, in generale, della fornitura dei servizi pubblici locali, prevalentemente in Lombardia.

Nello specifico:

- (i) Unareti è una società detenuta interamente (100%) da A2A, ed è attiva, nei settori di distribuzione di energia elettrica e distribuzione del gas, con una gestione integrata dei due servizi;
- (ii) AEB è una società a partecipazione pubblica, il cui capitale sociale, alla data odierna, è detenuto dagli enti pubblici (collettivamente i "**Soci AEB**" e, ciascuno un "**Socio AEB**") ed è attiva, anche per il tramite delle sue Controllate, tra gli altri, nei seguenti settori:
 - farmacie comunali;
 - impianti sportivi;
 - lampade votive;
 - rete idrica;
 - distribuzione di gas metano ed energia elettrica;
 - illuminazione pubblica;
 - fornitura di gas metano ed energia elettrica;
 - produzione di energia elettrica e termica;
 - teleriscaldamento e gestione calore;
 - igiene urbana (raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade).

B. AEB, a sua volta, detiene:

- (i) una partecipazione pari al 99,936% di RetiPiù S.r.l., società con sede legale in via Palestro n. 33, Seregno (MB), iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 04152790962, numero R.E.A. MB-1729350, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04152790962 ("**Reti Più**"), società attiva nei settori della distribuzione di gas metano ed energia elettrica, nonché dell'illuminazione pubblica;
- (ii) una partecipazione pari al 100% di Gelsia S.r.l., società con sede legale in via Palestro n. 33, Seregno (MB), iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-

- Brianza-Lodi al n. 05970420963, numero REA MB-1854004, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05970420963 ("**Gelsia**"), società attiva nei settori di fornitura di gas metano ed energia elettrica, produzione di energia elettrica e termica, teleriscaldamento e gestione calore;
- (iii) una partecipazione pari al 70% di Gelsia Ambiente S.r.l., società con sede legale in via Caravaggio n. 26/A, Desio (MB), iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 04153040961, numero REA MB-1729338, Codice Fiscale e Partita IVA n. 04153040961 ("**Gelsia Ambiente**"), società attiva nel settore dell'igiene urbana (raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade);
- (iv) una partecipazione pari al 7,18% di Sinergie Italiane S.r.l. in liquidazione, società con sede legale in via Turati n. 6, Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 02344270356, numero REA MI-1911036, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02344270356.
- C. A2A Illuminazione Pubblica S.r.l., con sede legale in Via Lamarmora n. 230, Brescia, iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 567827, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03846250987 ("**A2A IP**") è una società detenuta interamente (100%) da A2A S.p.A., società con sede legale in Via Lamarmora n. 230, Brescia (BS), iscritta al Registro delle Imprese di Brescia al n. 11957540153, Codice Fiscale e Partita Iva n. 11957540153, società quotata a partecipazione pubblica ("**A2A**"), ed è attiva, tra gli altri, nei settori di progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica;
- D. le Parti hanno, prima della data odierna, intrapreso un percorso di analisi per verificare l'esistenza dei presupposti di un comune progetto di sviluppo concentrato nella Lombardia settentrionale, avente come obiettivo principale la condivisione di linee strategiche di crescita volte – attraverso la valorizzazione delle singole società di settore, dei loro *brand* e del loro attuale presidio territoriale e prendendo atto della vocazione di AEB e delle Società Controllate a perseguire l'incremento e il rafforzamento di servizi forniti sul territorio di riferimento dei Soci AEB – all'attivazione di sinergie commerciali, industriali ed operative e al rafforzamento dei servizi forniti sul territorio di riferimento dei Soci AEB, tramite un'aggregazione industriale e societaria (il "**Progetto di Aggregazione**"), finalizzato in particolare a creare, *inter alia*, un *player* caratterizzato da un'"anima" di natura territoriale e da una "guida" di natura industriale, garantendo altresì il bilanciamento dei vari interessi coinvolti, nonché il mantenimento di una presenza sostenibile di lungo periodo;
- E. nell'ambito delle discussioni relative al Progetto di Aggregazione, le Parti hanno valutato l'opportunità di procedere allo stesso in diverse fasi e, più precisamente, tramite operazioni di integrazione societaria in AEB e successivo conferimento in Reti Più del Ramo Distribuzione Gas (come *infra* definito) ricevuto dalla stessa AEB a seguito delle predette operazioni di integrazione societaria. In particolare, è previsto che il Progetto di Aggregazione venga attuato sulla base dei seguenti passaggi:
- (i) trasferimento del 100% (cento per cento) del capitale sociale di A2A IP da A2A a Unareti (la "**Partecipazione A2A IP**");
- (ii) scissione del Ramo Distribuzione Gas (come *infra* definito) e della Partecipazione A2A IP da Unareti a AEB;
- (iii) l'esecuzione da parte di AEB del conferimento in natura del Ramo Distribuzione Gas (come *infra* definito) ricevuto per effetto della Scissione (come *infra* definita) in Reti Più;
- F. alla Data di Sottoscrizione (come *infra* definita), i consigli di amministrazione delle Parti hanno approvato la sottoscrizione del presente Accordo (come *infra* definito) e il Progetto di Scissione (come *infra* definito), una cui copia è allegata al presente Accordo sub Allegato F, nonché la convocazione delle rispettive Assemblee Straordinarie di Scissione (come *infra* definite);



- G. nell'ottica e nello spirito evidenziati nelle Premesse che precedono, le Parti sono ora intenzionate a sottoscrivere il presente accordo quadro ("Accordo") al fine di regolamentare, *inter alia*:
- (i) le attività ed i passaggi necessari per implementare il Progetto di Aggregazione;
 - (ii) la definizione dei principi guida e dei principali termini del Piano Industriale (come *infra* definito), sulla base del Piano Strategico (come *infra* definito) che costituisce l'Allegato G.1 al presente Accordo;
 - (iii) la definizione del Patto Parasociale di AEB (come *infra* definito) che costituisce l'Allegato G.2 al presente Accordo;
 - (iv) la definizione del Nuovo Statuto di AEB (come *infra* definito), che costituisce l'Allegato G.3 al presente Accordo;
 - (v) le fasi e le attività di implementazione del Progetto di Aggregazione,
- il tutto in conformità ai termini ed alle condizioni di seguito previsti;
- H. l'esecuzione del presente Accordo presuppone, tra le altre cose, che i Soci Pattisti (come *infra* definiti) sottoscrivano – entro e non oltre il Termine di Avveramento delle Condizioni Sospensive Soci Pattisti (come *infra* definito) – apposita dichiarazione irrevocabile di accettazione incondizionata di tutte le previsioni (nessuna esclusa) del presente Accordo – ivi inclusi i suoi Allegati – e delle attività ed operazioni previste o comunque contemplate nel presente Accordo (la "Dichiarazione di Adesione all'Accordo"), nel testo conforme al modello di cui all'Allegato H qui accluso;
- I. alla Data di Sottoscrizione (come *infra* definita), le Parti e i loro consulenti non hanno avuto modo di condurre una *due diligence* sulle società, i beni e i rapporti interessati dal Progetto di Aggregazione.

**Tutto ciò premesso e considerato,
le Parti convengono e stipulano quanto segue**

SEZIONE I

DISCIPLINA GENERALE

1. PREMESSE ED ALLEGATI

- 1.1. Le Premesse e gli Allegati del presente Accordo ne costituiscono parte essenziale ed integrante, con piena efficacia vincolante. In caso di contrasto tra il corpo del presente Accordo e qualsiasi suo Allegato, il primo prevarrà.
- 1.2. Costituiscono Allegati al presente Accordo i seguenti documenti che, per comodità di consultazione, adottano la numerazione delle clausole in cui vengono menzionati la prima volta:

- Allegato F: Progetto di Scissione
- Allegato G.1: Piano Strategico per il Piano Industriale;
- Allegato G.2: Patto Parasociale di AEB;
- Allegato G.3: Nuovo Statuto di AEB;
- Allegato H: Dichiarazione di Adesione all'Accordo

2. DEFINIZIONI E REGOLE DI INTERPRETAZIONE

2.1 DEFINIZIONI

Nel presente Accordo, i termini e le espressioni indicati con le iniziali maiuscole hanno il significato ad essi rispettivamente attribuito nel presente Articolo 2.1, ovvero nelle altre parti dell'Accordo.

"A2A"	ha il significato indicato nella Premessa C al presente Accordo.
"A2A IP"	ha il significato indicato nella Premessa C al presente Accordo.
"Accordo"	ha il significato indicato nella Premessa G al presente Accordo.
"Assemblee Straordinarie di Scissione"	ha il significato indicato all'Articolo 4.1.3(iii).
"Attività"	indica le attività delle Società Partecipanti alla Scissione, nonché delle società controllate dalle stesse, così come determinate dai rispettivi statuti sociali di volta in volta vigenti, e le attività inerenti al Ramo Distribuzione Gas.
"Atto di Scissione"	indica l'atto di Scissione ai sensi dell'articolo 2504, Codice Civile, così come richiamato dall'articolo 2506-ter, comma 5, Codice Civile, sottoscritto dinanzi al Notaio, alla Data di Esecuzione della Scissione, da AEB e Unareti.
"Autorità"	indica (x) il governo italiano o qualsiasi autorità politica, giurisdizionale e/o amministrativa italiana e (y) qualsiasi organo, ente, soggetto governativo, politico, giurisdizionale e/o amministrativo, italiano o non italiano, previsto dalla Legge, che opera o ha giurisdizione, direttamente o indirettamente, in relazione alle Parti, all'Accordo od a quanto forma oggetto dell'Accordo.
"Autorizzazione Antitrust"	indica una decisione ai sensi della Legge 10 ottobre 1990, n. 287, da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di mancato avvio dell'istruttoria o di chiusura dell'istruttoria che autorizzi incondizionatamente la Scissione, nonché la complessiva operazione derivante dal Progetto di Aggregazione ai termini ed alle condizioni del presente Accordo e senza imposizione di alcun onere, impegno od obbligo su alcuna delle Parti (e/o società o enti appartenenti al loro rispettivo Gruppo) e/o delle Società Partecipanti alla Scissione e/o di A2A IP, ovvero, infine, la formazione del silenzio assenso in caso di decorso del termine previsto senza apertura del procedimento istruttorio.
"Autorizzazione"	indica qualsivoglia autorizzazione, permesso, certificato, nulla osta, concessione, convenzione (anche urbanistica), omologa, ordine, comunicazione o notifica autorizzativa o approvativa, licenza, benestare, approvazione, certificazione, registrazione od altra autorizzazione rilasciata od emessa da qualsivoglia Autorità, incluse quelle necessarie per l'effettivo e legittimo svolgimento delle rispettive Attività ed utilizzo dei propri Beni da parte delle Società Partecipanti alla Scissione, e/o delle società dalle stesse controllate

	e/o delle Parti e/o di A2A IP.
"Beni"	indica qualsivoglia titolo o bene, materiale o immateriale, mobile o immobile, e – in generale – ogni cosa che può formare oggetto di diritti ai sensi della Legge.
"Comunicazione alle Rappresentanze Sindacali"	indica la comunicazione o le comunicazioni di cui all'articolo 47 della Legge del 29 dicembre 1990, n. 428 che dovrà essere inviata alle rappresentanze sindacali dei lavoratori di AEB e di Unareti, ai fini dell'esecuzione della Scissione, e di Reti Più, ai fini del Conferimento del Ramo Distribuzione Gas.
"Comunicazione di Opposizione alla Scissione"	ha il significato di cui all'Articolo 4.4.1(i).
"Concessioni"	indica un atto con cui la pubblica amministrazione consente al concessionario l'uso di risorse e/o l'esercizio di attività non disponibili da parte dei soggetti privati e riservate ai pubblici poteri.
"Condizioni Sospensive"	ha il significato di cui all'Articolo 4.3.1.
"Condizioni Sospensive Soci Pattisti"	indica le Condizioni Sospensive di cui ai punti (i), (iv) e (v) dell'Articolo 4.3.1.
"Conferimento del Ramo Distribuzione Gas"	indica il conferimento del Ramo Distribuzione Gas da AEB a Reti Più, a seguito del perfezionamento della Scissione, ai sensi del successivo Articolo 7.
"Controllo" o "controllare" o "controllato" o altri termini analoghi	hanno il significato di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1) e n. 2), e secondo comma, del Codice Civile.
"Data del Conferimento"	ha il significato di cui all'Articolo 7.2.1.
"Data di Efficacia dell'Aggregazione"	indica il 1° luglio 2020 ovvero la diversa data che potrà essere concordata per iscritto dalle Parti.
"Data di Esecuzione della Scissione"	ha il significato di cui all'Articolo 4.5.1.
"Data di Sottoscrizione"	indica la data di sottoscrizione del presente Accordo, ossia il 27 gennaio 2020.
"Dichiarazione di Adesione all'Accordo"	la dichiarazione di adesione all'Accordo, come definita alla Premessa H, che sarà sottoscritta dai Soci Pattisti.
"Diritto di Recesso"	indica il possibile diritto di recesso che potrebbe essere esercitabile dai Soci di Minoranza Legittimati ai sensi di Legge per effetto della Scissione, ivi incluso ai sensi delle disposizioni applicabili dell'articolo 2437 del Codice Civile.
"Documentazione di Scissione"	indica, collettivamente, (x) la Relazione sulla Scissione (come <i>infra</i> definita), nonché (y) le Situazioni Patrimoniali al 30 Settembre 2019 (come <i>infra</i> definite), redatte dagli organi amministrativi di AEB e, rispettivamente, di Unareti.

"Due Diligence"	ha il significato di cui all'Articolo 4.2.1.
"Esperto Indipendente"	indica l'esperto indipendente che sarà designato da AEB, di intesa con Unareti, ai fini di predisporre la Valutazione del Conferimento (come <i>infra</i> definita) ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), Codice Civile.
"Evento Pregiudizievole Rilevante"	indica ogni evento, fatto o circostanza che esista o si sia verificato precedentemente alla Data di Sottoscrizione e di cui una o più delle Parti abbiano avuto conoscenza successivamente alla stessa e che non sia indicato con sufficiente chiarezza nella Documentazione di Scissione, o che venga ad esistenza e/o si verifichi successivamente alla Data di Sottoscrizione e prima della Data di Esecuzione della Scissione e che non sia indicato con sufficiente chiarezza nella Documentazione di Scissione – inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni adozione, abrogazione e/o modifica di qualsiasi Legge, ogni mutamento nella situazione finanziaria, economica, valutaria e/o di mercato, ogni modifica significativa ai prezzi delle materie prime, ogni atto di terzo, ivi inclusa ogni controversia in qualunque sede avverso le Società Partecipanti alla Scissione e/o le società dalle stesse controllate e/o A2A IP e/o le operazioni previste nel presente Accordo, etc. – che incida o possa incidere significativamente in modo pregiudizievole sull'Attività, sui Beni, sulle Autorizzazioni e/o sulle condizioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie delle Società Partecipanti alla Scissione e/o delle società dalle stesse controllate, e/o su A2A IP e/o sui loro rispettivi Beni e/o Attività e/o sul perfezionamento o sull'implementazione delle operazioni previste nel presente Accordo.
"Giorno Lavorativo"	indica qualsiasi giorno di calendario diverso dal sabato, dalla domenica, o da qualsiasi altro giorno in cui gli istituti di credito in Milano (MI) sono autorizzati a rimanere chiusi.
"Gruppo"	indica l'insieme delle società o enti, direttamente o indirettamente, controllate da un medesimo soggetto giuridico e detto soggetto giuridico.
"Impegni Preliminari al Conferimento"	ha il significato di cui all'Articolo 7.1.1.
"Legge"	indica qualunque legge, decreto legislativo, decreto legge, regolamento governativo o ministeriale, regolamento comunitario, direttiva comunitaria direttamente applicabile, fonte normativa regionale o altra normativa comunque classificata, convezione, usi (ove richiamati da altra normativa), sia esso statale, regionale, provinciale, comunale, o comunitario.
"Notaio"	indica il notaio Edmondo Todeschini, con studio in

	Milano (MI), Piazza di Santa Maria delle Grazie, n. 1.
"Nuovo Statuto di AEB"	indica lo statuto di AEB che verrà adottato alla Data di Esecuzione della Scissione, una cui copia è allegata al presente Accordo <i>sub</i> Allegato G.3 .
"Opposizione alla Scissione"	ha il significato di cui all'Articolo 4.4.1.
"Parti" e "Parte"	ha il significato indicato nel Preambolo del presente Accordo, restando peraltro espressamente inteso che successivamente alla sottoscrizione da parte di A2A e del Comune di Seregno della Dichiarazione di Adesione all'Accordo, tale termine dovrà intendersi riferito a, e comprenderà a tutti gli effetti, a seconda dei casi, anche A2A e il Comune di Seregno.
"Parti Correlate"	indica i soggetti (incluse società ed enti) qualificati come tali nell'Allegato 1 – come richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera (a), del Regolamento CONSOB n. 17221/2010, come da ultimo modificato con delibera n. 19974 del 27 aprile 2017.
"Patto Parasociale di AEB"	indica il patto parasociale di AEB allegato al presente Accordo <i>sub</i> Allegato G.2 , che verrà sottoscritto dai Soci Pattisti prima della data delle Assemblee Straordinarie di Scissione.
"Periodo Interinale"	ha il significato di cui all'Articolo 8.1.
"Perito"	indica il soggetto nominato dal Tribunale di Monza ai sensi dell'articolo 2501- <i>sexies</i> , comma 3, Codice Civile, ai fini della redazione della Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio.
"Piano Industriale"	indica il piano industriale fino al 2024 di AEB che verrà elaborato in base al, e nel rispetto del, Piano Strategico, e verrà adottato dal Consiglio di Amministrazione di AEB a seguito del perfezionamento della Scissione in conformità a quanto previsto nel Patto Parasociale di AEB.
"Piano Strategico"	indica il piano strategico accluso al presente Accordo <i>sub</i> Allegato G.1 sulla cui base e nel cui rispetto verrà definito il Piano Industriale in conformità a quanto previsto nel Patto Parasociale di AEB.
"Principi Contabili"	indica: (i) con riferimento alla situazione patrimoniale al 30 settembre 2019 di AEB e alla Situazione Patrimoniale per il Conferimento, i principi contabili internazionali <i>International Financial Reporting Standards / International Accounting Standards</i> emanati dall' <i>International Accounting Standards Board (IASB)</i> , comprendenti le interpretazioni dell' <i>International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)</i> , omologati ed adottati dalla Unione Europea, nella versione di volta in volta applicabile; e (ii) con

	riferimento alla Situazione Patrimoniale A2A IP e alla situazione patrimoniale al 30 settembre 2019 di Unareti, i principi contabili in materia di redazione del bilancio stabiliti dal Codice Civile, come integrati dai principi contabili del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e successive modifiche ed integrazioni dell'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).
"Progetto di Aggregazione"	ha il significato di cui alla Premessa D.
"Progetto di Scissione"	indica il progetto della Scissione redatto dagli organi amministrativi di AEB e di Unareti ai sensi dell'articolo 2506- <i>bis</i> , Codice Civile, che costituisce l' Allegato F al presente Accordo.
"Ramo Distribuzione Gas"	indica il ramo d'azienda di Unareti costituito dagli elementi attivi e passivi, dai contratti, dai Beni e dai rapporti indicati nel Progetto di Scissione.
"Rapporto di Cambio"	indica il rapporto di cambio che sarà utilizzato ai fini della Scissione e sulla base del quale saranno attribuite ad A2A, nella sua qualità di socio unico di Unareti, n. 400.513.800 azioni di categoria "B" (come definite nel Nuovo Statuto di AEB) a fronte dell'assegnazione, in favore di AEB e da parte di Unareti, del Ramo Distribuzione Gas e della Partecipazione A2A IP, di modo che, a seguito della Scissione, A2A sia titolare di una partecipazione rappresentativa del 33,517% del capitale sociale di AEB.
"Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio"	indica la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio di cui all'articolo 2501- <i>sexies</i> , Codice Civile, redatta dal Perito.
"Relazione sulla Scissione"	indica la relazione illustrativa dell'organo amministrativo, redatta ai sensi dell'articolo 2501- <i>quinquies</i> , Codice Civile.
"Scissione"	ha il significato di cui all'Articolo 3.2(ii).
"Situazioni Patrimoniali al 30 Settembre 2019"	indica (i) le situazioni patrimoniali al 30 settembre 2019 di AEB e Unareti (inclusivo della situazione patrimoniale al 30 settembre 2019 del Ramo Distribuzione Gas) e (ii) la Situazione Patrimoniale A2A IP (come <i>infra</i> definita), tutte predisposte secondo gli applicabili Principi Contabili, che formano parte della Documentazione di Scissione.
"Situazione Patrimoniale A2A IP"	indica la situazione patrimoniale al 30 settembre 2019 di A2A IP predisposta secondo i Principi Contabili.
"Situazione Patrimoniale Per il Conferimento"	indica la situazione patrimoniale alla data che verrà concordata per iscritto tra AEB e Unareti relativa al Ramo Distribuzione Gas, predisposta secondo i Principi Contabili.
"Soci di Minoranza Legittimati"	indica quei soci di minoranza di AEB che non abbiano concorso all'approvazione del Nuovo

	Statuto di AEB, poiché assenti o dissenzienti nell'Assemblea Straordinaria di Scissione di AEB, e che potranno quindi esercitare il Diritto di Recesso.
"Soci Pattisti"	indica, collettivamente, A2A e il Comune di Seregno.
"Società Partecipanti alla Scissione"	indica, collettivamente, le seguenti società: - AEB; - Unareti.
"Società Preesistenti"	indica, collettivamente, le seguenti società: - <u>Gelsia</u> ; - <u>Gelsia Ambiente</u> ; - <u>Reti Più</u> .
"Termine di Avveramento Condizioni Sospensive Soci Pattisti"	ha il significato indicato all'Articolo 4.3.3(a).
"TIUC"	indica il Testo Integrato delle Disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente in merito agli obblighi di separazione contabile (<i>unbundling</i> contabile) per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e per i gestori del servizio idrico integrato e relativi obblighi di comunicazione.
"TIUF"	indica il Testo Integrato delle Disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti Ambiente in merito agli obblighi di separazione (<i>unbundling</i>) funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.
"Valutazione Conferimento" del	indica la valutazione – alla data della Situazione Patrimoniale Per il Conferimento – del Ramo Distribuzione Gas, predisposta dall'Esperto Indipendente ai sensi dell'articolo 2343-ter, comma 2, lettera b), Codice Civile.
"Vincoli"	indica (nella misura in cui sia applicabile) qualsiasi diritto, reale o obbligatorio, di terzi o qualsiasi onere, ipoteca, pegno, privilegio, gravame, opzione, prelazione, cessione, garanzia, sequestro, usufrutto, peso, iscrizione o trascrizione pregiudizievole o restrizione similare o azione legale di terzi.

2.2 REGOLE DI INTERPRETAZIONE

Nel presente Accordo, salvo che dal contesto non risulti chiaramente una diversa intenzione delle Parti:

- (i) le espressioni quali "del presente Accordo", "qui", "in virtù del presente Accordo" ed altri termini analoghi si riferiscono al presente Accordo, nonché agli Allegati ed a ogni altro documento in esso accluso;

- (ii) le espressioni “incluso/a/i/e”, “ivi compreso/a/i/e” ed altre espressioni analoghe si intendono seguite dall’espressione “a titolo esemplificativo e non esaustivo”;
- (iii) la definizione di qualunque sostantivo si intende riferita anche a tutte le sue declinazioni e la definizione di qualunque verbo si intende riferita anche a tutte le sue coniugazioni. I termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda;
- (iv) il riferimento a qualunque Legge o previsione di Legge comprende il riferimento a quella Legge o previsione di Legge così come successivamente modificata o interpretata, nonché ad ogni provvedimento attuativo della medesima;
- (v) i termini previsti nel presente Accordo devono essere computati ai sensi dell’articolo 155 del codice di procedura civile, a meno che siano espressi in Giorni Lavorativi, nel qual caso troverà applicazione la relativa definizione di cui all’Articolo 2.1 che precede;
- (vi) il “Codice Civile” o l’espressione “cod. civ.”, sarà interpretato come un riferimento al Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- (vii) qualsiasi riferimento a un “giorno” o a un numero di “giorni” si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del cod. civ., qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Accordo, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo, tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo;
- (viii) ogni qualvolta una disposizione del presente Accordo obblighi una Parte a “fare in modo che” / “farà sì che” / “procurerà che” (o espressioni analoghe) una persona compia (o non compia) un determinato atto, detta disposizione contrattuale deve essere interpretata come promessa dell’obbligazione o del fatto del terzo ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1381 del Codice Civile.

3. OGGETTO E FINALITÀ DELL’ACCORDO

- 3.1** Le Parti si danno reciprocamente atto – come già evidenziato nelle Premesse – che le stesse, subordinatamente all’avveramento delle Condizioni Sospensive, si sono determinate a dare attuazione al Progetto di Aggregazione e ad assumere gli impegni previsti nel presente Accordo nel quadro di un piano industriale e societario che, a giudizio delle stesse, persegue sinergie commerciali, industriali ed operative attraverso la creazione di un *player*, in grado di perseguire, anche in virtù delle dimensioni aziendali e finanziarie, il mantenimento di presidi territoriali ed il posizionamento territoriale nel lungo periodo.
- 3.2** Per mezzo delle pattuizioni contenute nel presente Accordo, le Parti intendono disciplinare i termini, le condizioni e le modalità per l’attuazione del Progetto di Aggregazione e, in particolare:
- (i) le attività necessarie e/o prodromiche per il trasferimento da A2A a Unareti della Partecipazione A2A IP;
 - (ii) l’attuazione della scissione parziale per effetto della quale: (i) il Ramo Distribuzione Gas e la Partecipazione A2A IP saranno assegnati da Unareti a AEB; e (ii) ad A2A, nella sua qualità di socio unico di Unareti, saranno attribuite un numero di azioni di categoria “B” di AEB in base a quanto previsto nel Progetto di Scissione e nel Nuovo Statuto di AEB, sulla base del Rapporto di Cambio (la “**Scissione**”), di cui al successivo Articolo 4 e seguenti;
 - (iii) a seguito del perfezionamento della Scissione, il conferimento da parte di AEB del Ramo Distribuzione Gas in Reti Più;

- (iv) la definizione dei principi guida e dei principali termini del Piano Industriale, sulla base del Piano Strategico;
 - (v) la definizione del Patto Parasociale di AEB e del Nuovo Statuto di AEB.
- 3.3** Le Parti si danno atto e convengono che la Scissione, la sottoscrizione del Patto Parasociale di AEB, l'adozione del Nuovo Statuto di AEB e il Conferimento del Ramo Distribuzione Gas sono elementi essenziali del Progetto di Aggregazione, che è stato concepito dalle Parti unitariamente ai termini e alle condizioni di cui al presente Accordo.

SEZIONE II

TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONE A2A IP, SCISSIONE E CONDIZIONI SOSPENSIVE

4. TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONE A2A IP, SCISSIONE, DUE DILIGENCE E CONDIZIONI SOSPENSIVE

4.1 IMPEGNI PRELIMINARI

- 4.1.1** Le Parti – come già evidenziato nelle Premesse – si danno atto che, alla Data di Sottoscrizione gli organi amministrativi delle Società Partecipanti alla Scissione hanno approvato il Progetto di Scissione e la Documentazione di Scissione, nonché la convocazione delle rispettive Assemblee Straordinarie di Scissione.
- 4.1.2** Le Parti si danno atto altresì che il Progetto di Scissione e la Documentazione di Scissione presuppongono che, prima della o alla data di Efficacia dell'Aggregazione, Unareti abbia acquisito valido titolo di proprietà sull'intera Partecipazione A2A IP, che verrà scissa in AEB a mezzo della Scissione insieme al Ramo Distribuzione Gas.
- 4.1.3** Con riferimento alla Scissione, AEB e Unareti provvederanno:
- (i) quanto prima possibile, a effettuare i depositi relativi alla Scissione previsti dall'articolo 2501-ter e dall'articolo 2501-septies del Codice Civile (così come richiamato in tema di scissione, rispettivamente dall'articolo 2506-bis, comma 5 e dall'articolo 2506-ter, comma 5, Codice Civile) e, in generale, dalla Legge;
 - (ii) entro il 15 marzo 2020, a effettuare la Comunicazione alle Rappresentanze Sindacali;
 - (iii) non appena ottenuta la Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio, a convocare, rispettivamente, le assemblee straordinarie di AEB e Unareti per l'approvazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2502 e 2506-ter, Codice Civile, del Progetto di Scissione (le "**Assemblee Straordinarie di Scissione**"), per la prima data a cadere tra il 17 aprile 2020 e la prima data utile sulla base dei tempi di convocazione delle assemblee straordinarie di AEB e Unareti, in ogni caso, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 2501-septies del Codice Civile, dandosi sin da ora atto che, in aggiunta alle Condizioni Sospensive, le delibere delle Assemblee Straordinarie di Scissione prevedranno che la sottoscrizione dell'Atto di Scissione sia sospensivamente condizionata all'acquisizione dell'intera Partecipazione A2A IP da parte di Unareti.
- 4.1.4** In aggiunta a quanto sopra, Unareti, anche per conto di AEB, si impegna ad effettuare la notifica del Progetto di Aggregazione all'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ai sensi della Legge 10 ottobre 1990 n. 287, condividendone previamente ed in buona fede il contenuto con AEB. A questo proposito, le Parti – ciascuna per quanto di propria rispettiva competenza – si impegnano a collaborare in buona fede e, in generale, a compiere ogni atto ed a fornire tempestivamente (e comunque in tempo utile per rispettare i relativi termini di Legge) tutte le informazioni ed i dati necessari, ai fini della predetta notifica.



Senza limitazione alcuna a quanto precede, le Parti – ciascuna per quanto di propria rispettiva competenza – si impegnano a fornire prontamente, a proprio onere e cura, ogni documento, chiarimento, e informazione richiesti dall'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato.

Resta inteso che, qualora, a seguito dell'invio da parte di Unareti, o di suoi consulenti, di documenti o richieste di commenti a AEB, quest'ultima non fornisca il proprio riscontro per iscritto entro 7 (sette) Giorni Lavorativi dalla data di ricezione del documento o della richiesta da parte di Unareti, allora il documento presentato da Unareti si intenderà pienamente approvato, ad ogni effetto, da AEB.

- 4.1.5** Entro e non oltre il 5 febbraio 2020, Unareti e AEB procederanno al formale deposito dell'istanza presso il Tribunale di Monza per la nomina del Perito, ai sensi dell'articolo 2501-*sexies*, comma 3, Codice Civile, ai fini della redazione della Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio.
- 4.1.6** In aggiunta a quanto sopra AEB e Unareti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a far sì che ciascuno degli organi amministrativi di, rispettivamente, AEB e Unareti provveda prontamente ad effettuare i depositi relativi alla Scissione previsti dall'articolo 2502-*bis*, Codice Civile, così come richiamato in tema di scissione dall'articolo 2506-*ter*, comma 5, Codice Civile.
- 4.1.7** Con riferimento alla Scissione della Partecipazione A2A IP, Unareti si impegna a fare quanto necessario per acquisire, nelle forme e con le modalità che riterrà più opportune e nel rispetto di tutte le prescrizioni di Legge, detta Partecipazione A2A IP, prima della o alla data di Efficacia dell'Aggregazione e, in ogni caso, entro un termine tale da non pregiudicare l'efficacia della Scissione, a tal fine impegnandosi altresì A2A (a seguito della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione all'Accordo) al trasferimento di tale Partecipazione A2A IP in favore di Unareti entro i predetti termini.
- 4.1.8** Fermo restando quanto più specificamente previsto negli altri Articoli del presente Accordo, le Parti si impegnano sin d'ora a discutere in buona fede il contenuto di tutti i documenti o degli atti che saranno necessari od opportuni per il perfezionamento della Scissione (fatta eccezione per quei documenti che, per loro natura o per Legge, siano strettamente riservati).

4.2 DUE DILIGENCE

4.2.1 Le Parti convengono che:

- (i) AEB avrà il diritto di condurre, anche attraverso propri consulenti, una piena *due diligence* (incluso sugli aspetti fiscali, contabili, tecnici, autorizzatori, lavoristici e legali) sul Ramo Distribuzione Gas e su A2A IP;
- (ii) Unareti avrà il diritto di condurre, anche attraverso propri consulenti e servendosi anche delle strutture, competenze e risorse interne e/o del Gruppo A2A, una piena *due diligence* (incluso sugli aspetti fiscali, contabili, tecnici, autorizzatori, lavoristici e legali) su AEB e sue controllate

(la "Due Diligence").

- 4.2.2** Ai fini della Due Diligence, ciascuna Parte fornirà prontamente all'altra e ai suoi consulenti tutte le informazioni e la documentazione ragionevolmente richieste da tale Parte e dai suoi consulenti ai fini del corretto ed esaustivo svolgimento della Due Diligence e, in generale, presterà ogni ragionevole assistenza e cooperazione.
- 4.2.3** Assumendo che le informazioni e la documentazione necessarie ai fini della Due Diligence siano consegnate in conformità al precedente Articolo 4.2.2, ciascuna Parte dovrà completare la propria Due Diligence entro il 10 marzo 2020 (il "**Termine della Due Diligence**"). Anche prima della scadenza di detto Termine della Due Diligence, ciascuna Parte dovrà prontamente comunicare all'altra Parte eventuali criticità riscontrate che

siano, ad avviso di tale Parte, ostative al proseguimento e al completamento del Progetto di Aggregazione.

4.3 CONDIZIONI SOSPENSIVE AL TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE A2A IP E ALLA SCISSIONE

4.3.1 Le Parti si danno atto che (a) l'acquisizione della Partecipazione A2A IP da parte di Unareti ai sensi del precedente Articolo 4.1.7, e (b) la sottoscrizione dell'Atto di Scissione e l'esecuzione degli ulteriori atti collegati alla stessa che dovranno essere effettuati alla Data di Esecuzione della Scissione o successivamente, sono sospensivamente condizionate all'avveramento di tutte e ciascuna delle seguenti condizioni (collettivamente, le "Condizioni Sospensive"):

- (i) la piena e incondizionata approvazione del presente Accordo da parte dei Soci Pattisti attraverso la sottoscrizione da parte di ciascuno di essi della Dichiarazione di Adesione all'Accordo;
- (ii) l'approvazione da parte delle rispettive Assemblee Straordinarie di Scissione del Progetto di Scissione, conformemente alle previsioni di Legge e di statuto applicabili;
- (iii) con riferimento all'Assemblea Straordinaria di Scissione di AEB, fermo restando quanto previsto al precedente punto (ii), l'approvazione del Progetto di Scissione con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'87% (ottantasette per cento) del capitale sociale di AEB ovvero, qualora i soci presenti e che abbiano votato in favore del Progetto di Scissione nella relativa assemblea straordinaria siano meno dell'87% (ottantasette per cento) del capitale sociale di AEB, che i Soci di Minoranza Legittimati non esercitino il Diritto di Recesso per più del 13% (tredici per cento), in aggregato, del capitale sociale di AEB;
- (iv) il raggiungimento di un'intesa tra A2A e il Comune di Seregno circa gli aspetti di dettaglio del Piano Industriale, da elaborarsi sulla base del Piano Strategico;
- (v) la sottoscrizione del Patto Parasociale di AEB da parte dei Soci Pattisti nella forma qui acclusa come Allegato G.2 (fatta eccezione per le modifiche necessarie ai fini del consolidamento, da parte di A2A, della propria partecipazione e dei valori contabili di AEB nel proprio bilancio che saranno definite successivamente alla data odierna);
- (vi) il completamento ed esito soddisfacente della Due Diligence per le Parti (ivi inclusi il Comune di Seregno e A2A) e il raggiungimento di un accordo scritto su specifiche azioni, richieste e/o attività connesse o funzionali all'implementazione della Scissione, sui termini e condizioni di eventuali garanzie, rappresentazioni, indennizzi specifici (ivi inclusi i relativi ammontari e modalità di corresponsione) ed ogni altro accordo, ritenuti necessari o opportuni anche alla luce dell'esito della Due Diligence e/o di tematiche connesse a possibili passività, minusvalenze e/o ammanchi di valore (anche potenziali), nonché su specifiche clausole di gestione interinale che potranno essere ritenute necessarie od opportune per disciplinare il periodo intercorrente tra la data di completamento della Due Diligence e la Data di Efficacia dell'Aggregazione;
- (vii) l'esperimento e completamento della procedura di consultazione sindacale relativa alla Scissione instaurata a seguito dell'effettuazione della Comunicazione alle Rappresentanze Sindacali;
- (viii) l'ottenimento dell'Autorizzazione Antitrust;
- (ix) l'assenza di alcun Evento Pregiudizievole Rilevante alla Data di Esecuzione della Scissione;
- (x) con riferimento alla Scissione, positivo decorso del termine di 60 giorni di cui all'articolo 2503 e, ove applicabile, dell'articolo 2503-bis, Codice Civile senza

alcuna opposizione da parte dei creditori (e degli eventuali obbligazionisti, se esistenti) di AEB e Unareti, ovvero in caso di opposizione, ottenimento di un provvedimento favorevole all'implementazione della Scissione da parte dell'Autorità competente o positiva definizione dell'opposizione medesima;

- (xi) il rilascio del parere positivo del Perito sul Rapporto di Cambio della Scissione, espresso nella Relazione sulla Congruità del Rapporto di Cambio.

4.3.2 Le Parti si danno atto che le Condizioni Sospensive sono convenute nell'interesse di tutte le Parti e che le stesse collaboreranno in buona fede per agevolare l'avveramento delle Condizioni Sospensive, restando inteso che in nessun caso le Parti assumono impegni di risultato in merito al verificarsi di dette Condizioni Sospensive. Conseguentemente, le Condizioni Sospensive potranno essere rinunciate solamente da tutte le Parti congiuntamente, entro il relativo termine di avveramento di cui al successivo Articolo 4.3.3. Resta tuttavia inteso che qualora ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Autorità antitrust, vengano richiesti da parte di tale Autorità vincoli o attività in capo solo a, o che abbiano effetto solo su, una delle Parti e/o di società appartenenti al Gruppo di tale Parte (senza impatti, quindi, sul Progetto di Aggregazione e sul Piano Industriale) allora la Condizione Sospensiva di cui ai punti (viii) del precedente Articolo 4.3.1 (Autorizzazione Antitrust) potrà essere rinunciata anche solo da tale Parte.

4.3.3 Qualora:

- (a) le Condizioni Sospensive Soci Pattisti e la Condizione Sospensiva di cui al punto (vi) del precedente Articolo 4.3.1 non si verifichino entro il 5° (quinto) Giorno Lavorativo antecedente la data della prima delle Assemblee Straordinarie di Scissione (il "**Termine di Avveramento Condizioni Sospensive Soci Pattisti**") o entro la data successiva eventualmente concordata dalle Parti per iscritto; e/o
- (b) la Condizione Sospensiva di cui al punto (ii) del precedente Articolo 4.3.1 (Assemblee Straordinarie di Scissione), non si verifichi entro e non oltre il 17 aprile 2020, o entro la data successiva eventualmente concordata dalle Parti per iscritto; e/o
- (c) la Condizione Sospensiva di cui al punto (iii) del precedente Articolo 4.3.1, qualora applicabile, non si verifichi entro il termine di cui all'articolo 2437-bis del Codice Civile; e/o
- (d) la Condizione Sospensiva di cui al punto (vii) del precedente Articolo 4.3.1 (Completamento della procedura di consultazione sindacale), non si verifichi entro e non oltre il 20 aprile 2020, o entro la data successiva eventualmente concordata dalle Parti per iscritto; e/o
- (e) le Condizioni Sospensive di cui ai punti (viii) e (x) del precedente Articolo 4.3.1 (Autorizzazione Antitrust e assenza di opposizione dei creditori) non si verifichino entro e non oltre il 20 giugno 2020, o entro la data successiva eventualmente concordata dalle Parti per iscritto; e/o
- (f) la Condizione Sospensiva di cui al punto (xi) del precedente Articolo 4.3.1 (rilascio del parere positivo del Perito sul Rapporto di Cambio della Scissione) non si verifichi entro e non oltre il 16 marzo 2020, o entro la data successiva eventualmente concordata dalle Parti per iscritto; e/o
- (g) la Condizione Sospensiva di cui al punto (ix) del precedente Articolo 4.3.1 (mancato verificarsi di un Evento Pregiudizievole Rilevante) non si verifichi alla Data di Esecuzione della Scissione;

il presente Accordo sarà definitivamente risolto e privo di efficacia e le Parti saranno pienamente libere dalle obbligazioni assunte con la sottoscrizione dello stesso e senza alcun diritto e/o pretesa dell'una nei confronti dell'altra (fatta salva qualsiasi responsabilità che dovesse insorgere per effetto della violazione, prima di tale data, delle previsioni dell'Accordo), ad eccezione di quanto previsto dalle disposizioni degli Articoli 10

(Riservatezza), 11.6 (Comunicazioni), 11.7 (Costi e Spese), 12 (Legge Regolatrice) e 13 (Foro Competente).

4.3.4 Ciascuna Parte avrà il diritto di valutare, a proprie spese, il verificarsi delle Condizioni Sospensive tramite l'ausilio di propri rappresentanti e/o consulenti esterni.

4.4 OPPOSIZIONE ALLA SCISSIONE

4.4.1 In caso di opposizione ai sensi degli articoli 2503 e, ove applicabile, 2503-bis del Codice Civile (così come richiamati dall'articolo 2506-ter, comma 5, Codice Civile) da parte dei creditori e/o – laddove applicabile – degli obbligazionisti di AEB e/o di Unareti in merito alla Scissione (l'“**Opposizione alla Scissione**”), si applicheranno le seguenti disposizioni:

- (i) AEB o, a seconda del caso, Unareti darà immediata comunicazione scritta di tale Opposizione alla Scissione all'altra Parte e ai Soci Pattisti (comunicazione che, in ogni caso, dovrà essere effettuata entro 3 (tre) Giorni Lavorativi dalla data in cui AEB o, a seconda del caso, Unareti abbia ricevuto l'Opposizione alla Scissione o abbia avuto effettiva conoscenza di tale azione), essendo inteso che tale comunicazione dovrà contenere qualsivoglia informazione connessa con l'Opposizione alla Scissione nella disponibilità, rispettivamente, di AEB o, a seconda del caso, Unareti (la “**Comunicazione di Opposizione alla Scissione**”);
- (ii) tempestivamente e, in ogni caso, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi successivi alla data della Comunicazione di Opposizione alla Scissione, le Parti si incontreranno e discuteranno, congiuntamente ed in buona fede e coinvolgendo anche i Soci Pattisti, le azioni da intraprendere al fine di contestare eventualmente l'Opposizione alla Scissione, ivi incluse eventuali difese e/o azioni giudiziali e/o la presentazione di idonee garanzie e/o qualunque altra misura e/o azione prevista dalla Legge e finalizzata a definire senza ritardo l'Opposizione alla Scissione e, quindi, a consentire l'implementazione della Scissione.

4.5 DATA DI ESECUZIONE DELLA SCISSIONE

4.5.1 La sottoscrizione dell'Atto di Scissione dovrà tenersi – subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive ed alla corretta esecuzione delle attività di cui al precedente Articolo 4.1 – presso gli uffici del Notaio, il 7° (settimo) Giorno Lavorativo antecedente la Data di Efficacia dell'Aggregazione o alla diversa data concordata per iscritto tra le Parti (la data in cui, nel rispetto di quanto precede, verrà sottoscritto l'Atto di Scissione, la “**Data di Esecuzione della Scissione**”).

4.5.2 Alla Data di Esecuzione della Scissione, subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive, gli organi competenti delle Società Partecipanti alla Scissione o i loro delegati:

- (i) sottoscriveranno (x) l'Atto di Scissione dinanzi al Notaio, con efficacia a decorrere dalla Data di Efficacia dell'Aggregazione ed (y) ogni altro documento necessario per l'esecuzione della Scissione;
- (ii) faranno in modo che il Notaio provveda all'iscrizione presso i competenti registri delle imprese dell'Atto di Scissione ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2506-ter e 2506-quater del Codice Civile.

Inoltre, alla Data di Esecuzione della Scissione, AEB farà sì che sia iscritto il Nuovo Statuto di AEB presso il competente registro delle imprese.

4.5.3 Subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive, il Comune di Seregno (a seguito della sottoscrizione della rispettiva Dichiarazione di Adesione all'Accordo):

- (i) si impegna a fare sì che, alla Data di Esecuzione della Scissione, i membri del consiglio di amministrazione di AEB presentino le dimissioni dalla rispettiva carica sociale con effetto alla Data di Efficacia dell'Aggregazione rinunciando a qualsiasi

pretesa in ragione del loro ufficio nei confronti di AEB a titolo di emolumento, rimborso spese e/o per qualsiasi ulteriore titolo, ragione o causa, fatto salvo quanto maturato e non pagato sino a tale data;

- (ii) farà tutto quanto ragionevolmente possibile affinché i membri del collegio sindacale di AEB presentino le dimissioni dalla rispettiva carica sociale con effetto alla Data di Efficacia dell'Aggregazione rinunciando a qualsiasi pretesa in ragione del loro ufficio nei confronti di AEB a titolo di emolumento, rimborso spese e/o per qualsiasi ulteriore titolo, ragione o causa, fatto salvo quanto maturato e non pagato sino a tale data;
- (iii) si impegna a fare sì che, alla Data di Esecuzione della Scissione, i membri del consiglio di amministrazione delle società controllate da AEB presentino le dimissioni dalla rispettiva carica sociale con effetto alla Data di Efficacia dell'Aggregazione, rinunciando a qualsiasi pretesa in ragione del loro ufficio nei confronti di dette società a titolo di emolumento, rimborso spese e/o per qualsiasi ulteriore titolo, ragione o causa, fatto salvo quanto maturato e non pagato sino a tale data;
- (iv) farà tutto quanto ragionevolmente possibile affinché, alla Data di Esecuzione della Scissione, i membri del collegio sindacale delle società controllate da AEB presentino le dimissioni dalla rispettiva carica sociale con effetto alla Data di Efficacia dell'Aggregazione, rinunciando a qualsiasi pretesa in ragione del loro ufficio nei confronti di dette società a titolo di emolumento, rimborso spese e/o per qualsiasi ulteriore titolo, ragione o causa, fatto salvo quanto maturato e non pagato sino a tale data.

4.5.4 Subordinatamente all'avveramento delle Condizioni Sospensive, A2A (a seguito della sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione all'Accordo):

- (i) si impegna a fare sì che, alla Data di Esecuzione della Scissione, i membri del consiglio di amministrazione di A2A IP presentino le dimissioni dalla rispettiva carica sociale con effetto alla Data di Efficacia dell'Aggregazione rinunciando a qualsiasi pretesa in ragione del loro ufficio nei confronti di A2A IP a titolo di emolumento, rimborso spese e/o per qualsiasi ulteriore titolo, ragione o causa, fatto salvo quanto maturato e non pagato sino a tale data;
- (ii) farà tutto quanto ragionevolmente possibile affinché i membri del collegio sindacale di A2A IP presentino le dimissioni dalla rispettiva carica sociale con effetto alla Data di Efficacia dell'Aggregazione rinunciando a qualsiasi pretesa in ragione del loro ufficio nei confronti di A2A IP a titolo di emolumento, rimborso spese e/o per qualsiasi ulteriore titolo, ragione o causa, fatto salvo quanto maturato e non pagato sino a tale data.

4.5.5 Tutte le azioni ed operazioni di cui al presente Articolo saranno considerate come un'unica e singola operazione in modo tale che, a discrezione della Parte che ha interesse al compimento di una specifica azione o operazione, nessuna azione od operazione sarà ritenuta compiuta a meno che, e fino a quando, tutte le altre azioni ed operazioni indicate nel presente Articolo 4.5 saranno state compiute in conformità a quanto previsto nel presente Accordo.

4.6 SCENARIO ED IMPEGNI SUCCESSIVI ALLA SCISSIONE

4.6.1 Assumendo che nessun Socio AEB eserciti il Diritto di Recesso e che AEB non proceda alla distribuzione delle azioni proprie, le Parti si danno atto che il capitale sociale di AEB successivamente all'esecuzione della Scissione sarà suddiviso tra i Soci Pattisti e altri soci di AEB come segue:

SOCIO	PERCENTUALE
Comune di Seregno	36,4717%
A2A	33,5170%

Altri soci di AEB	28,9800%
AEB (Azioni proprie)	1,0312%

- 4.6.2** Le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, si impegnano a fare sì che, alla Data di Efficacia dell'Aggregazione, si tenga l'assemblea dei soci di AEB convocata ai sensi del successivo Articolo 8.3 e sia validamente deliberata la nomina delle nuove cariche sociali di AEB in sostituzione degli amministratori e, eventualmente, sindaci dimissionari, secondo le previsioni del Patto Parasociale di AEB e del Nuovo Statuto di AEB.

SEZIONE III

DIRITTO DI RECESSO

5. RECESSO

5.1 PROCEDURA PER IL DIRITTO DI RECESSO

- 5.2.1** Ferma la Condizione Sospensiva di cui al punto (iii) del precedente Articolo 4.3.1, nel caso in cui un socio di AEB eserciti il Diritto di Recesso (subito dopo l'iscrizione nel registro delle imprese competente delle delibere assunte dalle Assemblee Straordinarie di Scissione) e, quindi, venga avviata la procedura di cui all'articolo 2437-*quater* del Codice Civile, i Soci Pattisti (a seguito della sottoscrizione della rispettiva Dichiarazione di Adesione all'Accordo), ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano a non esercitare il proprio rispettivo diritto di opzione e l'eventuale diritto di prelazione derivanti dall'offerta in opzione delle partecipazioni per le quali sia stato eventualmente esercitato il Diritto di Recesso e ciò dovranno comunicare immediatamente ai competenti organi societari di AEB. Parimenti, Unareti e i Soci Pattisti (a seguito della sottoscrizione della rispettiva Dichiarazione di Adesione all'Accordo), ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano a non acquistare le partecipazioni di AEB che verranno eventualmente offerte sul mercato secondo la procedura di cui all'articolo 2437-*quater* Codice Civile.
- 5.2.2** Nell'ipotesi in cui i soci di AEB diversi dai Soci Pattisti non abbiano acquistato tutte le partecipazioni oggetto del Diritto di Recesso e a seguito del collocamento delle partecipazioni presso terzi residuino ancora partecipazioni oggetto del Diritto di Recesso, AEB si impegna ad acquistarle ai sensi dell'articolo 2437-*quater*, comma 5, Codice Civile, utilizzando riserve disponibili.

SEZIONE IV

CONFERIMENTO DEL RAMO DISTRIBUZIONE GAS

6. CONTESTO ED OBIETTIVI DEL CONFERIMENTO DEL RAMO DISTRIBUZIONE GAS

- 6.1** Le Parti si danno atto che il Conferimento del Ramo Distribuzione Gas verrà effettuato al fine di (x) perseguire una riorganizzazione del *business* delle società, delle attività e dei Beni partecipanti alla Scissione e il mantenimento di un presidio territoriale, nonché di (y) rispettare gli obblighi normativi in materia di *unbundling*, così come previsti, rispettivamente, dal TIUF e dal TIUC.

7. CONFERIMENTO DEL RAMO DISTRIBUZIONE GAS

7.1 IMPEGNI PRELIMINARI AL CONFERIMENTO DEI RAMI D'AZIENDA

- 7.1.1** Prima della Data di Efficacia dell'Aggregazione, le Parti – ciascuna per quanto di rispettiva competenza – si impegnano a fare in modo che (**"Impegni Preliminari al Conferimento"**):

- (i) l'Esperto Indipendente abbia predisposto e consegnato ad AEB e a Unareti la Valutazione del Conferimento, fermo restando che le Parti consegneranno al Perito

la Situazione Patrimoniale Per il Conferimento appena possibile in modo da assicurare il rispetto delle tempistiche previste nel presente Accordo;

- (ii) l'organo amministrativo di AEB abbia deliberato di procedere al Conferimento del Ramo Distribuzione Gas;
- (iii) l'organo amministrativo di Reti Più abbia deliberato di procedere alla convocazione della propria assemblea dei soci per deliberare un aumento di capitale in natura al servizio del Conferimento del Ramo Distribuzione Gas;
- (iv) siano effettuate le Comunicazioni alle Rappresentanze Sindacali per il Conferimento del Ramo Distribuzione Gas;
- (v) venga deliberato dall'assemblea dei soci di Reti Più l'aumento del capitale sociale in natura al servizio del Conferimento del Ramo Distribuzione Gas, che verrà sottoscritto e liberato in natura da AEB alla Data del Conferimento.

Le Parti si danno atto e convengono che le operazioni indicate ai precedenti punti (ii), (iii), (iv) e (v) saranno condizionate alla effettiva sottoscrizione dell'Atto di Scissione.

7.1.2 Le Parti si impegnano sin da ora a condividere in buona fede il contenuto di tutti i documenti e/o degli atti che saranno necessari e/o opportuni per il perfezionamento degli Impegni Preliminari al Conferimento.

7.2 ATTIVITÀ DA EFFETTUARE ALLA DATA DEL CONFERIMENTO

7.2.1 La stipula dell'atto del Conferimento del Ramo Distribuzione Gas dovrà essere effettuata alla Data di Efficacia dell'Aggregazione e successivamente al completamento delle attività di cui all'Articolo 4.5 – presso gli uffici del Notaio. Le Parti si danno reciprocamente atto che – laddove non fosse possibile procedere alla stipula dell'atto del Conferimento del Ramo Distribuzione Gas alla Data di Efficacia dell'Aggregazione – tale stipula avverrà non appena possibile successivamente alla Data di Efficacia dell'Aggregazione. In aggiunta, le Parti si danno reciprocamente atto che – laddove si renda necessaria un'apposita Autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità competente per il Conferimento del Ramo Distribuzione Gas – detto Conferimento verrà effettuato non appena possibile successivamente alla data di ottenimento della relativa Autorizzazione. La data in cui, in conformità alle previsioni del presente Articolo, avverrà effettivamente la stipula dell'atto del Conferimento del Ramo Distribuzione Gas è definita la "Data del Conferimento".

7.2.2 Alla Data del Conferimento AEB provvederà a:

- (i) consegnare (od a far sì che siano consegnate) al Notaio la Valutazione del Conferimento;
- (ii) sottoscrivere e a liberare integralmente l'aumento di capitale di Reti Più mediante la sottoscrizione dell'atto del Conferimento del Ramo Distribuzione Gas;
- (iii) a compiere e/o sottoscrivere ogni altro atto e/o documento necessario per il Conferimento del Ramo Distribuzione Gas;
- (iv) far sì che il Notaio provveda a depositare lo statuto aggiornato di Reti Più presso i competenti registri delle imprese;
- (v) far sì che il Notaio provveda a depositare presso i competenti registri delle imprese o presso qualsivoglia Autorità tutti gli altri documenti e/o informazioni necessari per dare regolare attuazione al Conferimento del Ramo Distribuzione Gas;
- (vi) insieme alle Parti – ciascuna per quanto di propria spettanza in relazione ai membri degli organi di Reti Più da esse designati – far sì che l'organo amministrativo di Reti Più compia tutti gli altri atti e/o sottoscriva tutti i documenti necessari per dare completa esecuzione al Conferimento del Ramo Distribuzione Gas.

- 7.2.3** AEB e Unareti concorderanno preventivamente il contenuto dei documenti relativi alle attività da svolgere ai sensi del precedente Articolo 7.2.2 e ad informare prontamente le altre Parti dell'avvenuto completamento delle attività relative al Conferimento del Ramo Distribuzione Gas.
- 7.2.4** AEB e le Parti – ciascuna per quanto di propria spettanza in relazione ai membri degli organi di Reti Più da esse designati – si impegnano, inoltre, a fare in modo che:
- (a) entro 30 (trenta) giorni dalla Data del Conferimento, l'organo amministrativo di Reti Più abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 2343-*quater* del Codice Civile;
 - (b) entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi successivi alla Data del Conferimento, Reti Più effettui presso le competenti Autorità la voltura delle Concessioni.

SEZIONE V

PERIODO INTERINALE

8. IMPEGNI DELLE PARTI RELATIVI AL PERIODO INTERINALE

- 8.1** Nel periodo intercorrente tra la Data di Sottoscrizione e la Data di Efficacia dell'Aggregazione (il "**Periodo Interinale**"), le Parti si impegnano – ciascuna per quanto di loro rispettiva competenza – a fare in modo che AEB, A2A IP, il Ramo Distribuzione Gas, i relativi Beni, nonché le società controllate da AEB siano gestite in conformità alla prassi seguita in passato, nel rispetto delle norme di Legge applicabili e degli obblighi assunti e secondo criteri di corretta, prudente e diligente gestione aziendale, senza concludere contratti o porre in essere altri atti che per la loro natura, per i loro scopi o per la loro durata eccedano i limiti della normale ed ordinaria attività aziendale o possano pregiudicare il puntuale ed esatto adempimento degli obblighi posti a carico delle stesse ai sensi del presente Accordo e/o avere un impatto rilevante – a seconda dei casi – sulle risultanze delle Situazioni Patrimoniali al 30 Settembre 2019.
- 8.2** In deroga a quanto previsto – a seconda del caso – al precedente Articolo, le Parti convengono che durante il Periodo Interinale AEB, A2A IP, Unareti con riferimento al Ramo Distribuzione Gas, e le società controllate da AEB potranno porre in essere, nonché, con riferimento agli Asset potranno essere posti in essere: (i) le attività necessarie al fine di adempiere a quanto con riferimento ad esse previste ai sensi del presente Accordo; (ii) ogni attività che si rendesse necessaria al fine di adempiere ad obblighi di Legge od a provvedimenti emanati dalle competenti Autorità regolamentari o per far fronte ad una situazione di pericolo per l'ambiente e/o per l'incolumità delle persone, e (iii) gli atti e le attività che siano stati autorizzati per iscritto dall'altra Parte, restando inteso che tale autorizzazione non potrà essere irragionevolmente negata. Inoltre, in deroga a quanto previsto – a seconda del caso – al precedente Articolo, le Parti convengono che durante il Periodo Interinale AEB potrà procedere alla distribuzione di utili distribuibili e riserve per un importo massimo di Euro 4.629.000 (compresi gli utili pagabili ad azioni proprie detenute da AEB), e A2A IP potrà procedere alla distribuzione di utili distribuibili e riserve per un importo massimo di Euro 2.297.000.
- Inoltre, durante il Periodo Interinale, le Parti valuteranno in buona fede la possibile distribuzione in natura delle n. 16.997 azioni proprie detenute dalla stessa AEB in favore dei propri soci attuali, in conformità alla, e nei limiti di, Legge.
- 8.3** AEB si impegna a fare in modo che – entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi successivi alla data dell'Assemblea Straordinaria di Scissione di AEB – venga convocata un'assemblea dei soci di AEB da tenersi alla Data di Efficacia dell'Aggregazione al fine di deliberare la nomina delle nuove cariche sociali in sostituzione degli amministratori e, eventualmente, sindaci dimissionari, secondo le previsioni del Patto Parasociale di AEB e del Nuovo Statuto di AEB.
- 8.4** Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, si impegnano a fare sì che venga convocata per la Data di Efficacia dell'Aggregazione l'assemblea dei soci delle società

controllate da AEB e l'assemblea dei soci di A2A IP al fine di deliberare la nomina delle nuove cariche sociali in sostituzione degli amministratori e, eventualmente, sindaci dimissionari, secondo le previsioni del Patto Parasociale di AEB e degli statuti delle relative società.

- 8.5** Le Parti concordano che, a seguito del perfezionamento della Scissione, ciascuna violazione degli obblighi di cui al precedente paragrafo 8.1 – a seconda dei casi – da (A) AEB e/o sue controllate, si intenderà ad ogni effetto quale violazione compiuta anche dal Comune di Seregno; da (B) Unareti e/o da A2A IP, si intenderà ad ogni effetto quale violazione compiuta anche da A2A.
- 8.6** In aggiunta a quanto sopra, (a) il Comune di Seregno si impegna durante il Periodo Interinale a non trasferire le, e a non disporre delle, partecipazioni dallo stesso detenute alla Data di Sottoscrizione nel capitale sociale di AEB, a nessun titolo, e (b) A2A si impegna, durante il Periodo Interinale, a non trasferire le, né a disporre delle, partecipazioni dalla stessa detenute alla Data di Sottoscrizione nel capitale sociale di A2A IP, a nessun titolo.

SEZIONE VI

DICHIARAZIONI

9. DICHIARAZIONI E GARANZIE

9.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti:

- (i) che la sottoscrizione del presente Accordo e l'adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati in conformità a ogni richiesto adempimento societario, da parte dei loro competenti organi sociali;
- (ii) che la sottoscrizione del presente Accordo di per sé non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa o di società da essa controllate, ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto e non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia Autorità (fatte salve le Condizioni Sospensive);
- (iii) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione.

9.2 AEB dichiara e garantisce alle altre Parti:

- (i) che le Società Preesistenti sono società regolarmente costituite e validamente esistenti ai sensi della Legge italiana e che non versano in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né sono soggette a procedure concorsuali o di liquidazione;
- (ii) di essere titolare legittimo delle partecipazioni nel capitale sociale delle Società Preesistenti come indicato in Premessa B, e che le stesse sono libere da Vincoli;
- (iii) che nessuna persona o società ha diritto, ad alcun titolo, a ricevere bonus, premi o corrispettivi in considerazione del perfezionamento della Scissione e/o delle altre operazioni previste nel presente Accordo, che siano a carico di AEB e/o di società dalla stessa Controllata.

9.3 Unareti dichiara e garantisce alle altre Parti:

- (i) che A2A IP è una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e che non versa in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né è soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione;
- (ii) che A2A è titolare legittima delle partecipazioni nel capitale sociale di A2A IP,

come indicato in Premessa C, e che le stesse sono libere da Vincoli;

- (iii) che nessuna persona o società ha diritto, ad alcun titolo, a ricevere bonus, premi o corrispettivi in considerazione del perfezionamento della Scissione e/o delle altre operazioni previste nel presente Accordo, che siano a carico di A2A IP.

9.4 A seguito della sottoscrizione della relativa Dichiarazione di Adesione, A2A dichiara e garantisce alle altre Parti:

- (i) che la sottoscrizione del presente Accordo e l'adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati in conformità a ogni richiesto adempimento societario, da parte dei loro competenti organi sociali;
- (ii) che la sottoscrizione del presente Accordo di per sé non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa o di società da essa controllate, ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto e non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia Autorità (fatte salve le Condizioni Sospensive);
- (iii) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione.

9.5 A seguito della sottoscrizione della relativa Dichiarazione di Adesione, il Comune di Seregno dichiara e garantisce alle altre Parti:

- (i) che la sottoscrizione del presente Accordo e l'adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati dai loro competenti organi in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile;
- (ii) che la sottoscrizione del presente Accordo di per sé non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico dello stesso ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto e non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia Autorità (fatte salve le Condizioni Sospensive).

9.6 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 9 sono veritiere, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione e lo saranno alla Data di Esecuzione della Scissione come se fossero ripetute a tale data senza necessità di ripetizioni in ulteriori atti o documenti.

SEZIONE VII

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

10. RISERVATEZZA

10.1 Le Parti si impegnano anche per i propri consulenti e rappresentanti (ivi incluso con riferimento alla Due Diligence) a mantenere strettamente riservati e confidenziali i dati e le informazioni acquisite nell'esecuzione del presente Accordo, a non divulgarli a terzi in alcun modo ed in qualsiasi forma ed a non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo ed all'adempimento degli obblighi derivanti dallo stesso e si impegnano reciprocamente a non rivelare a terzi tale contenuto se non con il previo consenso scritto delle altre Parti.

10.2 Gli obblighi di riservatezza di cui sopra non riguardano:

- (i) le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già di dominio pubblico o lo divengano successivamente per fatto non costituente violazione degli obblighi di riservatezza assunti con il presente Accordo;

- (ii) le informazioni che, successivamente alla loro trasmissione, dovessero diventare di pubblico dominio per ragioni non dipendenti da colpa o negligenza delle Parti;
 - (iii) le informazioni che, al momento della loro trasmissione, sono già legittimamente conosciute da un'altra Parte;
 - (iv) le informazioni che le Parti potranno ricevere da soggetti terzi ai quali è legittimamente consentito divulgarle;
 - (v) le informazioni in relazioni alle quali ciascuna delle Parti ha prestato il proprio consenso scritto alla divulgazione;
 - (vi) le informazioni trasmesse ad amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti e consulenti, rappresentanti di una delle Parti al fine dello svolgimento delle trattative relative al presente Accordo, fermo restando che ciascuno dei predetti soggetti che venisse a conoscenza di tali informazioni riservate sarà soggetto agli obblighi di riservatezza contenuti nel presente Accordo.
- 10.3** Qualora la divulgazione delle informazioni si rendesse necessaria a causa di disposizioni di Legge o regolamentari, ovvero sia richiesto da qualsiasi Autorità, ovvero nell'ambito di qualsiasi procedimento amministrativo o giudiziario in cui una delle Parti sia coinvolta, ciascuna Parte informerà immediatamente le altre Parti della necessità della divulgazione.
- 10.4** Le Parti si impegnano ad astenersi da qualsiasi annuncio al pubblico relativo a qualsiasi informazione riservata relativa al presente Accordo senza il previo consenso scritto delle altre Parti, fatti salvi i diversi obblighi di Legge o regolamentari, ovvero qualora ciò sia richiesto da qualsiasi Autorità.
- 10.5** Le Parti danno atto di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento UE 596/2014 e delle disposizioni del Regolamento di Esecuzione UE 959/2016 e del Regolamento Delegato UE 960/2016.
- 10.6** Fermo restando quanto sopra, resta inteso che gli obblighi di confidenzialità di cui al presente Articolo 10 non troveranno applicazione laddove la divulgazione di tali dati, informazioni e/o documenti a terzi sia necessaria al fine di agire in giudizio nei confronti delle altre Parti in relazione agli obblighi previsti dal presente Accordo.
- 10.7** Le obbligazioni di ciascuna delle Parti ai sensi del presente Articolo 10 cesseranno decorsi 2 (due) anni dalla Data di Esecuzione della Scissione.
- 10.8** Nel caso in cui il presente Accordo dovesse risolversi di diritto a causa del mancato avveramento delle Condizioni Sospensive di cui al precedente Articolo 4.3, gli obblighi di riservatezza e confidenzialità di cui al presente Articolo 10 saranno validi ed efficaci per un periodo di 2 (due) anni a decorrere dalla Data di Sottoscrizione.

11. DISPOSIZIONI VARIE

11.1 Assenza di altre pattuizioni

Il presente Accordo, unitamente a qualsiasi appendice e/o Allegato e/o altro documento redatto e consegnato ai sensi dello stesso, contiene l'intero accordo e sostituisce ogni precedente intesa fra le Parti in relazione alle materie contemplate dallo stesso.

11.2 Modifiche

Ogni modifica del presente Accordo o obbligazione ulteriore assunta da una delle Parti in relazione all'oggetto qui disciplinato sarà vincolante solo se effettuata in forma scritta e firmata dai rappresentanti autorizzati delle Parti.

11.3 Tolleranza

L'eventuale tolleranza di una delle Parti dei comportamenti di una delle altre Parti in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni ai termini e alle condizioni previste nel presente Accordo.

11.4 Rinuncia

La rinuncia di una delle Parti a qualsiasi diritto nascente dal presente Accordo non potrà considerarsi come rinuncia definitiva allo stesso diritto o come rinuncia ad un qualsiasi altro diritto di cui al presente Accordo.

11.5 Invalidità parziale

Ciascuna previsione del presente Accordo sarà interpretata, sino a quando possibile, in modo che sia considerata valida ed efficace secondo la Legge; qualora una previsione del presente Accordo dovesse risultare illecita o invalida secondo la Legge, tale inefficacia o invalidità non potrà estendersi alle altre previsioni e non invaliderà le restanti disposizioni del presente Accordo; le Parti faranno in modo che, ove possibile ed opportuno, la disposizione contrattuale illecita o invalida sia sostituita da altra valida disposizione con identico o analogo scopo.

11.6 Comunicazioni

Ogni avviso, notifica o altra comunicazione prescritta o ammessa sulla base del presente Accordo dovrà essere effettuato per iscritto e consegnata a mano, spedita a mezzo corriere o lettera raccomandata A/R ed anticipata via telefax e/o posta certificata (PEC) ai seguenti recapiti:

- **AEB**

Via Palestro, 33
20831 – Seregno (MB)
C/A: Presidente del consiglio di amministrazione
Fax: 0362/237136
PEC: info@pec.aebonline.it

- **Unareti**

Via Lamarmora, 230
25124 - Brescia
C/A: Presidente del consiglio di amministrazione e Lorenzo Giussani, Head of StrategyA2A S.p.A.
Fax: 0303553204
PEC: unareti@pec.unareti.it

ovvero presso il diverso indirizzo e/o numero di telefax e/o posta certificata (PEC) che le Parti potranno comunicare alle altre Parti successivamente alla Data di Sottoscrizione, restando inteso che presso gli indirizzi sopra indicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Accordo, ivi compreso quello di eventuali notifiche giudiziarie.

Ai fini del presente Articolo 11.6, i recapiti dei Soci Pattisti successivamente alla loro adesione per mezzo della Dichiarazione di Adesione all'Accordo saranno quelli indicati nella stessa Dichiarazione di Adesione all'Accordo.

11.7 Costi e spese

- (i) Ciascuna delle Parti sosterrà i rispettivi costi, spese e onorari derivanti dalla predisposizione, negoziazione, conclusione e perfezionamento del presente Accordo e di ogni altro documento ad esso relativo, ivi incluse quelle relative ai propri consulenti.

- (ii) Ciascuna delle Società Partecipanti alla Scissione sosterrà i rispettivi costi (inclusi eventuali costi notarili), tasse, onorari e spese relativi ad atti e/o attività da eseguirsi in relazione alla Scissione. Le eventuali tasse, gli onorari, le spese ed i costi notarili connessi al Conferimenti del Ramo Distribuzione Gas da AEB a Reti Più saranno ad esclusivo carico di AEB.
- (iii) Gli onorari, spese e costi dovuti al Perito saranno ad esclusivo carico di AEB.
- (iv) Gli onorari, spese e costi dovuti all'Esperto Indipendente saranno ad esclusivo carico di AEB.
- (v) Gli onorari, spese e costi dovuti per l'acquisizione della Partecipazione A2A IP da parte di Unareti saranno ad esclusivo carico di Unareti.
- (vi) Ciascuna delle Parti dovrà sostenere le eventuali tasse di propria competenza.

11.8 Negoziazioni

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato oggetto di specifica ed esaustiva negoziazione, con la conseguenza che le previsioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile non trovano applicazione.

12. LEGGE REGOLATRICE

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge italiana.

13. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia tra le Parti derivante da o in relazione al presente Accordo, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Qualora siate d'accordo con la proposta contrattuale sopra esposta, Vi invitiamo a riportare il testo della presente compreso tra virgolette unitamente agli Allegati su Vostra carta intestata restituendola debitamente siglata su ogni pagina e sottoscritta in segno di integrale ed irrevocabile accettazione dei suoi contenuti.

Cordiali saluti

Unareti S.p.A.

Nome: dott. Francesco Gerli
Carica: Presidente del Consiglio di Amministrazione

"